

N. 05555/2015 REG.PROV.COLL.

N. 15815/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15815 del 2014, proposto da: ,
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Francesca Fazio, con domicilio
eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 5344/2014 del Tar Lazio, sezione 1 bis, relativa
all'annullamento dell'esclusione del ricorrente dal concorso per
l'immissione nel servizio permanente dell'Esercito, anno 2012, dei
volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge
23/08/2004 n. 226, e del suo conseguente collocamento in congedo
illimitato con decorrenza 28/5/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 112 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 5344/2014 questo Tribunale ha annullato l'esclusione del ricorrente dalla selezione indicata in epigrafe e il suo conseguente collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 10.3.2014. La sentenza è stata notificata in data 19.6.2014 e non è stata appellata dall'Amministrazione.

Successivamente, con decreto dirigenziale n. 191/2014, comunicato in data 25.9.2014, il Ministero della Difesa ha immesso il ricorrente nel ruolo dei volontari in servizio permanente con decorrenza giuridica 28.5.2012 e decorrenza amministrativa 28.7.2014.

Ciò premesso, con l'odierno mezzo di esecuzione lo stesso ricorrente lamenta l'elusione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 5344/2014. L'intimata Amministrazione, secondo la sua prospettazione, avrebbe dovuto reintegrarlo nel servizio interrotto con conseguente immissione nel ruolo permanente con decorrenza anche amministrativa dal 28.5.2012 e avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione di tutti gli emolumenti non percepiti medio tempore, dal 10.3.2014 (data di interruzione della

ferma come VFP4) fino alla data di decorrenza economica del provvedimento di immissione in ruolo (28.7.2014).

Il ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno per la perdita di talune indennità di missione e per la perdita di *chances* consistente nel non aver potuto partecipare ad altri concorsi nelle Forze Armate.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 14.1.2015.

La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 4 febbraio 2015.

2. L'odierno ricorso per l'ottemperanza è stato proposto per lamentare la parziale esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 5344/2014. L'Amministrazione, a seguito dell'annullamento del provvedimento di esclusione e di collocamento in congedo del ricorrente, lo avrebbe infatti reintegrato indicando una non corretta decorrenza economica (28.7.2014, data di effettivo rientro in servizio dello stesso).

In sostanza, oltre al riconoscimento di tutti gli emolumenti non percepiti medio tempore e al risarcimento del danno, l'intimata Amministrazione non avrebbe parificato la data della decorrenza economica del reintegro con quella della decorrenza giuridica, correttamente individuata nel 28.5.2012.

L'Amministrazione ha invece eccepito l'improcedibilità del ricorso in ragione del fatto che con il decreto sopra richiamato n. 191/2014 vi sarebbe stata piena esecuzione della sentenza. Peraltro, ad avviso della difesa erariale, il ricorrente non avrebbe impugnato un provvedimento presupposto al decreto 191/2014 (cioè la nota n. 0998798 del 30.6.2014).

3. Il Collegio preliminarmente valuta non fondate le eccezioni della convenuta Amministrazione.

Il decreto n. 191/2014 rappresenta, per le ragioni di seguito esposte, una parziale esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 5344/2014, mentre l'indicata la nota del 30.6.2014 è un mero atto intermedio che subordina alla visita di idoneità l'esito finale del procedimento di reintegrazione

4. Ciò premesso, il ricorso è solo in parte fondato.

La decorrenza economica del reintegro non può che essere collegata all'effettiva presa di servizio del ricorrente. Correttamente dunque l'intimata Amministrazione ha indicato una diversa decorrenza amministrativa e giuridica nel provvedimento di reintegro di cui è causa.

Relativamente al riconoscimento degli emolumenti non percepiti invece questi spettano al ricorrente per il periodo di interruzione del rapporto di lavoro pregresso all'immissione nel servizio permanente, cioè dal congedo fino alla cessazione della ferma prefissata quadriennale prorogata.

E' infatti principio consolidato che la *restituito in integrum* spetta laddove sussista un rapporto di servizio illegittimamente interrotto, nel caso di specie la ferma quadriennale conclusa anticipatamente (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sezione IV, n. 8657/2010).

Al ricorrente il provvedimento di reintegro doveva quindi anche riconoscere, come effetto automatico dell'annullamento del provvedimento di congedo, gli emolumenti relativi al periodo intercorrente dalla data di efficacia di quest'ultimo, 10.3.2014, e la conclusione della ferma quadriennale prorogata, 27.5.2014.

Non è infine fondata la richiesta di un ulteriore risarcimento per l'illegittima interruzione del rapporto a causa del provvedimento di congedamento.

Le doglianze prospettate appaiono infatti sul punto del tutto eventuali e comunque non tali da poter fondare un motivato giudizio di ordine equitativo sulla determinazione del danno.

4. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto limitatamente all'obbligo dell'Amministrazione di procedere, in sede di esecuzione della sentenza n. 5344/2014 di questo Tribunale, al versamento degli emolumenti spettanti al ricorrente nel periodo 10.3.2014 – 27.5.2014, comprensivi dei contributi previdenziali ed assicurativi di legge e degli interessi legali.

Per l'effetto va quindi ordinato all'intimata Amministrazione di adottare tutti gli atti necessari alla liquidazione in favore di parte ricorrente delle predette somme.

Appare congruo, a tale fine, assegnare alla stessa Amministrazione un termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per provvedere.

Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.

Per l'effetto, ordina all'intimata Amministrazione di adottare tutte le determinazioni necessarie per il pagamento delle somme indicate nella stessa motivazione.

Fissa a tale fine il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per provvedere.

Condanna l'intimata Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente nella misura complessiva di euro 1.500,00(millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)